



TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 2017

Scadenza versamento in acconto (16 giugno 2017)

Avviso

Il **16 giugno 2017** scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI.

Si rammenta che, ai sensi della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nell'anno corrente, non è dovuta la TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili accatastati nella cat. A/1, A/8 e A/9 - immobili di lusso, per i quali la TASI è dovuta), nonché secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 42, lett. a), della Legge 11/12/2016, n. 232 – Legge di Stabilità 2017, che prevede, anche per l'anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali. L'**acconto** è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote e detrazioni stabilite con Del. C.C. n. 12/2017 del 31 marzo 2017, di seguito riportate¹:

Tipologia	Aliquote/ Detrazioni
Abitazione principale (ad esclusione cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	esente
Abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	2,10 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Altri immobili	1,40 per mille
Aree fabbricabili ²	1,40 per mille

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a € 2,50. Chi versa dopo tale data dovrà pagare con ravvedimento operoso, computando interessi e sanzione.

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 85% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il 15% dagli utilizzatori degli immobili.

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Quali immobili non pagano la TASI

Non sono assoggettati al pagamento della TASI:

- abitazione principale (ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- terreni agricoli;
- aree edificabili ricadenti nel PRG in zona "C di espansione senza strumento urbanistico attuativo approvato";
- fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- fabbricati destinati ad uso culturale;
- fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (F152) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze

3960 – TASI su aree fabbricabili

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali

3961 – TASI su altri fabbricati

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito internet www.comune.mesagne.br.it

Mesagne, 10 maggio 2017

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Lucia Gioia

¹ Si veda la Del. di C. C. n. 12/2017 del 31 marzo 2017 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

² Sono esenti dalla TASI le aree fabbricabili ubicate nelle zone "C senza strumento attuativo approvato" (cfr. art. 57 del Regolamento IUC, come modificato con Del. C.C. n. 26 del 22 aprile 2016).